

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1299**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro della giustizia**

**(CASTELLI)**

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2002**

—————

Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari

—————

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	6
Relazione tecnica .....	»	7
Disegno di legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si rende necessario per adeguare l'istituto dell'applicazione extradistrettuale alle più recenti modifiche apportate al codice di procedura penale ed alle norme in tema di applicazione dei magistrati ordinari al di fuori della propria sede di servizio.

Quanto al primo aspetto, va rilevato come, in relazione a processi aventi per oggetto i reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ed in particolare modo concernenti delitti commessi dalla criminalità organizzata, le recenti novellazioni della disciplina processuale (si veda, da ultimo, l'articolo 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4) abbiano comportato un possibile ulteriore appesantimento della fase dibattimentale che, unito alla già difficoltosa trattazione, conseguente all'abituale rilevante numero di imputati ed al tipo e al numero delle imputazioni, rende concretamente difficile una celere definizione dei dibattimenti.

In relazione al secondo aspetto, va osservato come il frequente verificarsi di situazioni di incompatibilità dei giudici, connesse tanto all'applicazione dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come più volte modificato dagli interventi della Corte costituzionale, e come novellato da ulteriori interventi normativi (si veda l'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51), quanto alla possibile scelta di differenziazione di rito processuale tra i diversi coimputati, ha comportato la necessità sempre più diffusa del ricorso all'istituto dell'applicazione extradistrettuale.

Il legislatore si è del resto reso conto della necessità di adeguare l'istituto in esame alle mutate necessità della sua concreta applica-

zione: con l'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, è stato per la prima volta modificato il testo dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendosi al comma 4 della novella in esso riportata che l'applicazione non potesse superare la durata di un anno e non potesse essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del precedente periodo. Successivamente, con l'articolo 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, il termine massimo dell'applicazione è stato elevato a due anni; da ultimo, con l'articolo 23 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, il termine massimo, in caso di processi aventi per oggetto i reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è stato elevato a tre anni.

Va, tuttavia, rilevato che, con la legge 13 febbraio 2001, n. 48, il legislatore, introducendo la figura dei magistrati distrettuali, ha previsto all'articolo 6, comma 3, nell'ottica di una migliore razionalizzazione del servizio che, alla scadenza del periodo di sostituzione, le funzioni del magistrato applicato all'interno del distretto vengano prorogate sino all'esaurimento dei procedimenti pendenti. Ciò nell'evidente prospettiva di rendere concretamente operativo l'istituto giacchè, ove non fosse stata prevista la proroga per l'esaurimento dei procedimenti in corso, si sarebbe concretamente vanificata l'utilità dell'istituto, collegata al rendere possibile la celebrazione di procedimenti che non possano essere condotti dai magistrati ordinariamente addetti all'ufficio di applicazione.

Ad analoga finalità è ispirato il presente intervento normativo, intendendosi introdurre, anche per l'istituto dell'applicazione

extradistrettuale disposta nei procedimenti aventi ad oggetto i reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, l'ipotesi della proroga per l'ultimazione dei procedimenti in corso, una volta che il magistrato applicato abbia esaurito il termine massimo di proroga consentito, sì da garantire che i tempi ed i costi, umani e finanziari, di processi complessi come quelli in esame, non vengano vanificati.

L'articolo 1 del disegno di legge provvede alla modificazione, nel senso illustrato, del comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

L'articolo 2 costituisce la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 3 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

L'ambito dell'intervento normativo proposto incide sull'istituto della applicazione extra distrettuale dei magistrati ordinari, disciplinato dall'articolo 110, comma 5, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, intervenute ad opera dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, dell'articolo 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 e, da ultimo, dell'articolo 23 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

La formulazione normativa non incontra ostacoli nella compatibilità con l'ordinamento comunitario, nè con i rapporti con le autonomie locali.

Sono state infine rispettate le regole di *drafting*, essendosi mutuata la terminologia tecnica già in uso nel settore e verificata la piena coerenza degli inserimenti con il corpo normativo preesistente.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'ambito dell'intervento normativo proposto incide sull'istituto della applicazione extra distrettuale dei magistrati ordinari, disciplinato dall'articolo 110, comma 5, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni.

La novellazione proposta prevede l'introduzione dell'ipotesi della proroga nell'applicazione del magistrato, in caso di scadenza del termine massimo triennale previsto per i processi aventi ad oggetto i reati indicati dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, sino alla conclusione dei procedimenti in corso al momento della scadenza.

L'intervento, che si inserisce nell'ambito di un impianto normativo completamente sperimentato, non ha elementi di criticità, tendendo anzi ad una più accurata definizione dell'istituto ed a perseguire una sua più completa operatività.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge prevede la proroga del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza del magistrato che abbia in corso la celebrazione di dibattimenti relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

La quantificazione degli oneri non può non tener conto della eccezionalità dei casi, della particolare tipologia dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché della prevedibile durata della proroga, stimata in non più di un anno.

Ragionevolmente, sono stati considerati 5 (cinque) casi all'anno, due sedute dibattimentali per settimana e 10 (dieci) mesi lavorativi.

L'onere annuo è stato così determinato:

Applicazione per 10 mesi	Costo unitario	Euro	Lire
2 pasti giornalieri per 80 giorni . . .	61,10	4.888,00	9.464.488
Albergo 5 stelle per 80 notti . . . . .	232,40	18.592,00	35.999.132
Treno A/R circa 200 chilometri per 40 viaggi . . . . .	65,00	2.600,00	5.034.302
Diaria media doppia giornaliera (*) ridotta di 2/3 per 80 giorni . . . . .	16,08	1.286,40	2.490.818
Totale unitario per magistrato . . . . .		27.366,40	52.988.740
Totale per 5 magistrati . . . . .		136.832,00	264.943.700

(\*) L'importo della diaria è raddoppiato ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 110, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.».

### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 136.832,00 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.